

Favorevole al ceto bancario: la Corte di Appello di MILANO si pronuncia sulla non inclusione della cms ai fini della verifica dell'usurarietà e sull'usurarietà sopravvenuta in un conto corrente.

La Banca, difesa congiuntamente dall' Avv. CARLA DEHO' dello **STUDIO LEGALE DEHO' MASSERELLI** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

In data **14.1.2019**, la **Corte di Appello di Milano** ha pubblicato la sentenza n.121/2019, con cui ha precisato, tra l'altro, **tre profili particolarmente interessanti in materia** di: *a) categorie in cui inquadrare un conto corrente ai fini della verifica dell'usurarietà; b) non inclusione della cms per la verifica dell'usurarietà; c) usurarietà sopravvenuta*

La Corte di Appello ha negato, ai fini della verifica dell'usurarietà, la possibilità di assimilare alla categoria dello "*sconfinamento/scoperto di conto*", un rapporto di conto corrente assistito da apercredito che viene confermato essere inquadrabile nella categoria delle "*aperture di credito in conto corrente oltre 5.000,00€*".

In assoluta coerenza con l'orientamento delle SS.UU. C.Cass.n.16303/2018, la Corte di Appello di Milano, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si è espressa per **il divieto del cumulo della cms**, riconoscendo al tasso soglia per la cms precipuo compito di verificare l'eventuale superamento della cms.

Altro punto di rilievo della sentenza, in merito all'usurarietà sopravvenuta, è la dichiarata impossibilità che si verifichi "*nullità o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi*" se "*il tasso di interesse concordato supera nel corso del rapporto la soglia usura*".

Autore: Dott.ssa Silvana Mascellaro